



COMUNE DI CASCINA

**MACROSTRUTTURA 4 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022**

Vista la Legge del 09 dicembre 1998, n.431;

Vista la L.R.T. n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

Vista la L.R.T. n. 51 del 6 luglio 2020 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019";

Vista la L.R.T. del 35 del 21/09/2021;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020 ;

Visto il D.M. del 19 luglio 2021(G.U. n. 197 del 18.08.2021);

IL RESPONSABILE P.O.A.

In attuazione della Determinazione n. 601 del 04/07/2022

RENDE NOTO

che **dal giorno 5 luglio e fino al giorno 9 agosto 2022** decorrono i termini per la presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022.

ART. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO

A pena di esclusione possono partecipare i soggetti che, alla data di partecipazione al presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. residenza anagrafica nel Comune di Cascina e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- B. cittadinanza:
- italiana;
 - di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);
- C. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina. La domanda può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare non intestatario del contratto, purché anagraficamente convivente con l'intestatario dello stesso. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è

calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. In caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, il Comune si riserva la facoltà di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in presenza di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali: A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP disciplinati dalla L.R.T. 2/2019;

D. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal Comune di Cascina. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento, determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;

E. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla DSU, quadro FC3. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

F. le disposizioni di cui alle lettere D ed E non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie, come da circolare R.T. prot. 0202978 del 17/05/2019);

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del Codice di Procedura Civile;

G. possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

H. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

I. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle lettere E e H;

J. possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza difformità e/o omissioni e dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii., non superiore a 29.545,98 euro e un valore ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a 16.500,00 euro.

Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti saranno collocati in graduatoria, in ordine decrescente, in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE e saranno suddivisi in due fasce denominate:

FASCIA "A", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022, pari a **13.619,58 euro** (punto 1. della circolare INPS n. 97 del 23.12.2021).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B", per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2022, pari a **13.619,58 euro** e l'importo di **29.545,98 euro euro**.

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

K. il presente contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, relativamente allo stesso periodo temporale;

ATTENZIONE:

I soggetti con ISE uguale a zero € 0,00 oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

1. assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute pisana: tale condizione dovrà essere dichiarata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita dall'ufficio competente;
2. presentazione di **autocertificazione (facsimile B)** circa la fonte di sostentamento da parte di una persona fisica con l'indicazione del codice fiscale del sostentatore, la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del medesimo;
3. verifica d'ufficio del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
4. il soggetto richiedente o altro componente del nucleo familiare è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopraelencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. Dichiarare la tipologia e l'ammontare dell'importo nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

Il Comune di Cascina si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sui punti 2 e 4 di cui sopra.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- codice fiscale del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- tipo di contratto;
- superficie dell'alloggio in metri quadrati calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- numero nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del soggetto dichiarante;
- eventuale presenza di persone ultra settantenni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza di minorenni nel nucleo familiare;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili con invalidità accertata;
- eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti in carico al Servizio Sociale Territoriale/ASL;
- la situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente in possesso dei requisiti sopra richiamati presenterà formale istanza, relativamente all'intero nucleo familiare, nei termini previsti dall'avviso, esclusivamente **On-line con SPID o CIE o CNS** direttamente sul sito del Comune di Cascina, al percorso di seguito indicato: **<https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>** entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 09.08.2022 (termine perentorio).

PRECISAZIONE: l'accesso con SPID è consentito oltre che dal profilo personale anche con quello di una terza persona delegata.

Il presente avviso (Allegato1) ed il form on-line sono disponibili sul sito Internet del Comune di Cascina: <https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php>

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al seguente recapito telefonico 050 719236 oppure inviare una email a: socialecasa@comune.cascina.pi.it.

ART. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in ordine decrescente, in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.

Gli ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce:

FASCIA "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022, pari a **13.619,58 euro** (punto 1.1 della circolare INPS n. 97 del 23.12.2021).

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2022, pari a **13.619,58 euro** e l'importo di **29.545,98 euro**.

Incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Saranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%.

ART. 5 –PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza canone/valore ISE indicata al precedente art. 4).

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE mediante invio di e-mail all'Ufficio Casa, all'indirizzo di posta elettronica **socialecasa@comune.cascina.pi.it** indicando nell'oggetto quanto segue: "cognome e nome del richiedente: opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2022".

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva.

ART. 6 – CALCOLO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- **fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 3.100,00 euro annui;
- **fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di 2.325,00 euro annui.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto.

Come stabilito dal D.M. 19 luglio 2021, i contributi canonici di locazione di cui alla Legge 431/98 non sono cumulabili con la quota "b" del cosiddetto "Reddito di cittadinanza" di cui al D.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019; pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, trasmettano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ATTENZIONE: non saranno erogati contributi inferiori all'importo di 200,00 euro (Delibera GRT 402/2020).

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

ART. 7 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di residenza nel medesimo alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Sia nel caso di cambiamento di contratto nel medesimo alloggio sia nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Cascina, nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e la data di scadenza del bando dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Cascina successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31 dicembre 2022, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Casa del Comune di Cascina all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, entro e non oltre i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui dalle attestazioni di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

1. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
2. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ART. 8 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili regionali e dietro esibizione della documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione.

Nel caso in cui le risorse finanziarie risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva, successivamente, di decidere modalità e percentuali diverse di erogazione del contributo. È facoltà del Comune destinare una percentuale delle stesse alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2022 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2022, e cessa al 31 Dicembre 2022.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

ATTENZIONE:

- In caso di accertata morosità nei confronti dell'Ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

- Qualora il canone sia anticipato dalla Società della Salute, il contributo in favore del richiedente sarà pagato in rimborso alla Società della Salute stessa.

La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, da gennaio a dicembre 2022, dovrà essere inviata **all'Ufficio Casa all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, entro il termine perentorio del 31.01.2023**, con una delle seguenti modalità:

- ➔ **RICEVUTA FISCALE MENSILE** con **marca da bollo** da due euro e con specificati i seguenti dati:
 - nome e cognome di chi effettua il pagamento;
 - nome e cognome di chi riceve il pagamento;
 - importo canone;
 - periodo di riferimento;
 - ubicazione dell'immobile;
- ➔ **RICEVUTA FISCALE UNICA** con **marca da bollo** da due euro e con specificati i medesimi dati indicati al punto precedente;
- ➔ **DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE** relativa al pagamento del canone di locazione annuo per il 2022, secondo il **facsimile C** disponibile sul sito;
- ➔ **BONIFICO BANCARIO O POSTALE** contenente i medesimi dati previsti per le ricevute fiscali sopra indicate.

ART. 9 – RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditalmento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice IBAN.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa al codice IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia presentata all'Ufficio Casa per email: socialecasa@comune.cascina.pi.it.

Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e il nuovo IBAN.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. Pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi, tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

Non sono accettati IBAN di carte prepagate e libretti postali.

ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/20000 ss.mm.ii.

Alla domanda (facsimile A) deve essere allegata, la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità (fronte retro);
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità del richiedente (fronte retro) oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- copia integrale del contratto di locazione in corso di validità ed in regola con la registrazione;
- copia dell'ultima registrazione valida del contratto di locazione;
- OPPURE copia della documentazione che attesta l'adesione al regime di "cedolare secca", nel caso non sia rilevabile dal contratto di locazione;
- copia della documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1 lett. f) del presente bando; per quanto riguarda i Paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia;
- in caso di valore ISE pari a zero oppure di importo inferiore al canone annuo di locazione, allegare dichiarazione facsimile C del soggetto che presta aiuto (in caso ricorra tale condizione);

Occorre allegare inoltre copia della documentazione necessaria a dimostrare le condizioni previste dall'art. 1 lett. g) del presente bando; per quanto riguarda i Paesi esteri tale documentazione deve essere prodotta secondo la normativa vigente in materia; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Il regolare pagamento dei canoni di locazione da gennaio ad aprile 2022 sarà dichiarato in fase di presentazione della domanda. È data facoltà di allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al suddetto periodo.

Tutta la documentazione attestante il pagamento dei canoni da gennaio a dicembre 2022, prodotta con una delle modalità descritte all'Art. 8, dovrà essere inviata all'Ufficio Casa all'indirizzo email: socialecasa@comune.cascina.pi.it, **entro il termine perentorio del 31.01.2023.**

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferma restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Il Comune si riserva di trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 12 – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: <https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306>

Cascina, 5 luglio 2022

Il Responsabile P.O.A.

Macrostruttura 4 Servizi Educativi e Socio Culturali

Dott. Alessandro Corucci